

Rep. Contr. nr. 2  
del 17/02/2022

17.02.2022

AGENZIA ITALIANA  
PER LA COOPERAZIONE  
ALLO SVILUPPO  
Sede di TIRANA



Oggetto: Addendum al contratto di prestazione di servizi n.5 del 15.07.2021 stipulato tra il dott. Nino Merola, titolare dell'Agencia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo AICS - Sede di Tirana e la Sig.ra Flora Prendush Ramaj

tra

L'Agencia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 97871890584, di seguito denominato Committente, nella persona della Titolare della Sede dott.ssa Stefania Vizzaccaro

e

la sig.ra Flora Prendush Ramaj.

In conformità con quanto previsto dall'art.10 "Modifiche" del contratto in oggetto, che prevede che "...ogni modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto, firmata da entrambe le parti ed allegata al presente contratto. È esclusa ogni modifica orale al presente contratto", si concorda la seguente modifica al contratto:

L'art 6. "Durata", comma 6.1, che recita che "Il presente contratto è concluso a tempo determinato per un periodo totale di 12 mesi, concordati con il Committente, da prestare nel periodo compreso tra il 15.07.2021 fino al 14.07.2022." viene modificato come di seguito: "Il presente contratto decorre a far data dal 15.07.2021 e si conclude in data 28.02.2022".

Per il Committente

La Titolare della Sede Estera di Tirana

Il Prestatore

Flora Ramaj

Stefania Vizzaccaro





## CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

firmato in data 15.07.2021

tra

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 97871890584, di seguito denominato Committente, nella persona del Titolare di sede dott. Nino Meroia.

e

la sig.ra Flora Prendush Ramaj,

(il Committente ed il Prestatore sono di seguito anche definiti congiuntamente come le "Parti" e singolarmente come la "Parte").

Premesso che

- Nell'ambito del Progetto "EU for Economic Development – Tourism local economic development with a focus on cultural heritage" AID – 012293", approvato con contratto n. 2020/420-271 tra AICS e la Delegazione dell'Unione Europea a Tirana per il finanziamento, in gestione indiretta dell'iniziativa, che permetterà di coprire i costi relativi alla pulizia degli uffici;
- Sono presenti le disponibilità finanziarie alla voce costi di gestione;
- Si è riscontrato, data la peculiarità del servizio richiesto e le doti di professionalità necessarie, che il Prestatore possiede le competenze necessarie;
- All'interno dell'organico della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a Tirana non esiste una professionalità idonea a svolgere l'incarico indicato;
- Il Prestatore ha dichiarato di essere interessato a svolgere l'incarico assegnatogli per tutto il periodo previsto dal presente contratto e secondo le modalità da questo stabilite;

*Tutto ciò premesso,*

Le parti hanno concluso quanto segue:

### 1. Premesse.

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

### 2. Oggetto della prestazione del Prestatore

2.1. Il Prestatore si impegna a svolgere per conto del Committente attività di servizio di pulizia in tutte le superfici, all'interno e all'esterno (coperte e scoperte), adattandosi ai criteri tecnici della esecuzione e con le dovute attrezzature, secondo i seguenti Termini di Riferimento:

1. Utilizzare le dovute attrezzature per non creare polvere negli ambienti di lavoro.
2. Utilizzare prodotti di alta qualità
3. Verificare che l'attività si svolga conformemente alle regole in vigore
4. Fare verifiche costanti
5. Comunicare con il servizio di sicurezza circa ogni problema relativo alla sicurezza durante le pulizie
6. Comunicare in tempo dovuto ogni ritardo o errore durante il lavoro

7. Effettuare tutti i servizi di pulizia in modo da non ostacolare il lavoro ordinario del Committente
8. Assicurare assoluta riservatezza.
- 2.2. Al Prestatore è parimenti fatto divieto di partecipare direttamente o indirettamente a qualsivoglia attività che possa essere in conflitto con gli interessi o il prestigio del Committente per un periodo di sei mesi dalla conclusione dell'incarico.
- 2.3. Il Prestatore si impegna ad eseguire il proprio incarico approfondendo il massimo impegno e diligenza, offrendo la massima disponibilità per la realizzazione degli obiettivi del Committente osservando i doveri di contegno e riservatezza propri dell'attività svolta.
- 2.4. Il Prestatore accetta di essere sottoposto al controllo del Committente.

### **3. Retribuzione.**

- 3.1. Il Committente, per le prestazioni effettuate dal Prestatore, si impegna a corrispondere a quest'ultimo un importo mensile netto di Euro 100,00.
- 3.2. Il conto corrente della Sig.ra Flora Ramaj è il seguente:  
Intesa Sannaolo Bank

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche'.

### **4. Tasse.**

Il Committente provvederà a trattenere, in anticipo, dalla somma di cui all'art. 3 di cui sopra, la trattenuta d'acconto, nella misura indicata dalla legge, e provvederà al loro versamento presso l'Ufficio delle Imposte.

### **5. Luogo della prestazione dei servizi.**

- 5.1. Il Prestatore effettuerà la propria prestazione in autonomia.
- 5.2. Per permettere al Prestatore lo svolgimento della propria prestazione, il Committente metterà a disposizione di quest'ultimo tutte le attrezzature ritenute necessarie all'adempimento dei propri impegni. Resta inteso che il Prestatore non potrà usare le attrezzature del Committente per motivi personali senza il preventivo assenso dello stesso.

### **6. Durata.**

- 6.1. Il presente contratto è concluso a tempo determinato per un periodo totale di 12 mesi, concordati con il Committente, da prestare nel periodo compreso tra il 15.07.2021 fino al 14.07.2022.
- 6.2. Allo scadere del predetto periodo il contratto si intende tacitamente ed automaticamente risolto e non può essere rinnovato se non per espressa volontà delle Parti.

**7. Risoluzione.**

7.1 Qualora una delle Parti si rendesse inadempiente a un suo dovere od obbligo rilevante previsto dal presente Contratto, allora la Parte non in colpa potrà risolvere il presente contratto dandone avviso scritto alla Parte inadempiente. Ai fini del presente articolo, il Prestatore verrà considerato inadempiente qualora ripetutamente violi o non ottemperi alle disposizioni del Committente.

7.3 Il Committente non potrà essere considerato responsabile se l'adempimento di ogni e qualsiasi previsione del presente contratto sia stato ritardato o impedito a causa di eventi di forza maggiore o "factum principis" ed in particolare per le seguenti ragioni: rivoluzioni, disordini, sommovimenti popolari, guerre, scioperi, incendi, inondazioni, atti di Dio, nazionalizzazioni, espropriazioni o atti governativi limitativi della libertà personale o d'impresa del Beneficiario.

**8. Mancanza del rapporto di lavoro fra le Parti.**

Le Parti accettano che il presente contratto non crea nessun rapporto di lavoro o di dipendenza fra di esse e, di conseguenza, è totalmente esclusa l'applicazione della legislazione di lavoro nei rapporti fra le Parti.

**9. Soluzione delle controversie e legge applicabile.**

Il presente contratto è regolato dalla legge Albanese. Tutte le controversie sorte con riguardo all'interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno soggette in primo luogo ad un tentativo di soluzione amichevole. In caso tale ipotesi non porti alcuna soluzione, la Corte Distrettuale di Tirana sarà competente a decidere la controversia.

**10. Modifiche.**

Il presente contratto sostituisce tutti i precedenti accordi tra le parti, orali o scritti. Il presente contratto non potrà essere ceduto e nessun termine o condizione potranno essere aggiunti senza l'accordo esplicito di entrambe le parti. Ogni modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto, firmata da entrambe le parti ed allegata al presente contratto. È esclusa ogni modifica orale al presente contratto.

Per il Committente  
Il Titolare della Sede Estera di Tirana

Nino Merola



Il Prestatore

Flora Ramaj